




# Diritto Costituzione 1

---

Corso A

GVC



Sunto dei materiali didattici necessari per l'esame di  
Costituzionale 1 nel Corso A. A.A. 2015/2016



## Indice

Le forme di stato e le forme di governo.....	3
L'Italia e l'Unione Europea. ....	6
La Magistratura (articoli 101-112+ art. 24, 25,27, 28).....	10
La Corte Costituzionale (art.134,135,136,137): .....	20
Il referendum abrogativo e confermativo (art.75 e 138):.....	32
Il Presidente della Repubblica (Art.83-91) .....	37
Il Parlamento (art.55-82):.....	46
Il Governo della Repubblica (art.92,93,94,95,96):.....	67
I diritti di libertà (art.13-21, 25, 48-49,54) .....	86
Regioni ed enti locali (art.114, 116, 117, 118, 123):.....	100
Riforma costituzionale in corso: .....	119
I sistemi elettorali .....	120

## Le forme di stato e le forme di governo

Per **forma di stato** si fa riferimento al **modo in cui è risolto il rapporto tra autorità e libertà**, ovvero quel rapporto tra **potere statale e società civile**, da cui nasce e si sviluppa ogni esperienza statale. In sintesi si intende **l'insieme delle finalità che lo Stato si propone di raggiungere ed i valori a cui ispira la propria azione**, finalità e valori che determinano le caratteristiche di fondo del rapporto tra la struttura del potere statale e la collettività che in essa si riconosce. Consiste nel **rapporto Comandante-Comandati**.

La **forma di governo** è descritta, invece, **dagli elementi che contraddistinguono il modello organizzativo o l'insieme degli strumenti e dei mezzi mediante i quali una determinata organizzazione statale persegue le sue finalità**. Modi e mezzi che si traducono in un **insieme di regole che disciplinano i rapporti tra gli organi di vertice dell'apparato statale, ossia gli organi costituzionali. Modo in cui si rapportano gli organi di vertice**.

Sono due concetti distinti ma in realtà strettamente connessi dal momento, ad esempio, che ogni forma di governo va valutata alla luce della forma di stato in cui essa opera e non in astratto.

### **Le forme di stato:**

**Stato patrimoniale:** prima forma di Stato affermata successivamente al disfacimento dell'impero romano e che ha caratterizzato tutto l'Alto medioevo, molto embrionale, nella quale sono ancora assenti alcune delle strutture portanti dell'apparato statale, un'organizzazione amministrativa stabile e dove non sempre è sicura la stessa sovranità rispetto al potere di entità sovranazionali (Impero e Chiesa). A fondamento c'è un **accordo, di natura quasi privatistica, che interessa solo alcuni soggetti (feudatari) e che ha ad oggetto la tutela del diritto di proprietà, che rappresenta, quindi, la fonte stessa di legittimazione del potere**. E' uno stato con un **unico fine: la tutela del diritto di proprietà da minacce sia interne che esterne**. La sfera dei diritti si arresta a quella dei soggetti titolari del diritto di proprietà; al di là di questi vi è una massa indistinta di individui che appare più come oggetto di diritti altrui.

**Stato assoluto:** si sviluppa in seguito al passaggio da un'economia chiusa ad un'economia di scambio. Lo Stato diviene **tutore dell'interesse generale**, pensa al benessere dell'intera collettività, visione **interventista (monarchie nazionali)**. **Assunzione da parte dello Stato della cura di interessi generali, arricchimento dei suoi compiti, intervento diretto in diversi settori (proprietà fondiaria, finanza, istruzione...)**→ caratteri fondamentali. **Progressiva differenziazione degli organi e degli atti che essi compiono**→ SOVRANO.

**Stato di polizia:** variante o sviluppo dello Stato assoluto che si afferma verso la fine del Settecento soprattutto in Austria e in Prussia. Caratterizzato dal **riconoscimento di alcune posizioni soggettive ai singoli, tutelabili davanti ai giudici anche contro i pubblici poteri**. **Prelude all'affermazione del principio cardine dello Stato di diritto, in base al quale la pubblica amministrazione è tenuta al rispetto della legge e, qualora non ci si attenga, è passabile di essere sottoposta al giudizio dei giudici**. Non più dunque un potere pubblico che si autolegittima, ma un **potere pubblico che incontra anch'esso dei limiti nelle norme giuridiche e nei meccanismi di controllo giurisdizionale chiamati ad assicurarne il rispetto**.

**Stato liberale:** si sviluppa dalla fine del Settecento alla metà dell'Ottocento. **Lo Stato assoluto andò in crisi per ragioni di ordine economico** (aumento della conflittualità internazionale; conseguente pressione fiscale; profonda crisi interna dovuta ad un sistema economico ancora

basato sull'agricoltura), **di ordine politico e sociale** (struttura del potere inadeguata a soddisfare le esigenze di partecipazione alla cosa pubblica della nuova classe dirigente, la borghesia imprenditoriale) e **di ordine culturale** (il diffondersi delle dottrine razionaliste). Il nuovo stato che si afferma **conserva ai pubblici poteri il compito di perseguire come finalità generale il soddisfacimento degli interessi dell'intera collettività, ma NON attraverso un intervento diretto, ma un'azione INDIRETTA, volta ad assicurare condizioni di sicurezza sul piano esterno e il rispetto dei diritti di libertà, soprattutto economiche, sul piano interno**→ **STATO GARANTISTA E NEGATIVO**. Si afferma la **volontà popolare come nuovo principio di legittimazione, la legge come atto di volontà dell'organo rappresentativo di una data comunità, l'affermazione del principio cardine dello Stato di diritto e l'introduzione di regole generali (COSTITUZIONE)**.

Prima realizzazione, in maniera non violenta (**Gloriosa Rivoluzione, 1688**), in **Inghilterra**. Seconda realizzazione in maniera brusca e traumatica in **Francia, 1789**→ **contraddizioni: disuguaglianze, basate sulla nascita di un nuovo privilegio, la RICCHEZZA; progressivo coinvolgimento dello Stato nell'economia**.

**Stato totalitario:** la prima guerra mondiale e la crisi del '29 segnano la fine delle istituzioni del vecchio Stato liberale. In molti paesi europei (Italia, Spagna, Germania) viene vissuta l'esperienza dello stato totalitario: **nasce con l'obiettivo di sostituire l'apparato istituzionale dello Stato I. mediante l'introduzione di una nuova organizzazione, non più fondata su meccanismi elettorali, ma ispirata ad un forte accentramento del potere intorno alla figura di un "Capo" o di un organo supremo, espressione della forza politica egemone. ARTEFICE PRIMARIO DEGLI INTERESSI GENERALI DELLA COLLETTIVITA', UNO STATO MASSICCIAMENTE IMPEGNATO IN OGNI SETTORE DELLA VITA** attraverso alcuni nuovi strumenti come il partito unico, i sindacati di Stato, i mezzi di comunicazione di massa.

**Stato socialista:** si afferma in seguito alla rivoluzione del 1917, ma si diffonde a molti paesi dell'Europa centrale e orientale, sotto l'influenza dell'Unione Sovietica, solo dopo la seconda guerra mondiale. Le caratteristiche fondamentali sono quelle ricavabili dalla **dottrina marxista**.

**Stato sociale:** ha mezzi diversi rispetto a quelli dello stato socialista per perseguire il superamento dello Stato liberale: **rimuovere le disuguaglianze orientando in questa direzione l'azione dei pubblici poteri (EGUAGLIANZA SOSTANZIALE)**→ **STATO INTERVENTISTA**. Art. 3.2 della nostra Costituzione: **"E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"**.

In base al **principio dell'autonomia territoriale** è possibile distinguere tre forme di Stato: **Stato unitario, Stato federale (confederale= esperienza transitoria che prelude al formarsi di una federazione) e Stato regionale**. Questo principio rappresenta un'**acquisizione recente, quanto meno per i Paesi europei che avevano risentito dell'influenza del modello di Stato napoleonico, fortemente accentrato, nel quale il principio autonomistico non trovava alcuno spazio**.

Il salto qualitativo avviene con le **Costituzioni del secondo dopoguerra, con le quali il principio autonomistico trova, sia pure con diversa intensità, un riconoscimento pieno (art. 5 della NOSTRA COSTITUZIONE)**. [vengono istituite autorità locali dotate anche di autonomia

legislativa; autorità dunque che si pongono come soggetti di mediazione politica degli interessi sociali delle comunità locali].

**Stato federale:** **FUSIONE FRA PIU' STATI IN PRECEDENZA SOVRANI**, basato sulla regola, almeno in genere, per cui **i membri della federazione hanno una competenza generale, dalla quale sono escluse le materie espressamente riservate dalle norme costituzionali agli organi federali. AUTONOMIA DELLE AUTORITA' LOCALI PIU' AMPIA.**

**Stato regionale:** nasce da un **PROCESSO DI ACCENTUATA AUTONOMIZZAZIONE DI AREE TERRITORIALI DI UNO STATO UNITARIO**, e in questo caso sono **gli organi centrali dello Stato ad avere una COMPETENZA GENERALE, fatte salve le specifiche competenze affidate alle Regioni [così era previsto nel nostro ordinamento fino alla riforma del Titolo V avvenuta con legge costituzionale 3/2001].**

---

**Le forme di governo:**

- **Monarchia assoluta (Stato assoluto)**
- **Monarchia costituzionale (Stato liberale → separazione dei poteri)** anche **Statuto albertino del 1848.**
- **Forma di governo parlamentare** (Il Governo nasce come "Gabinetto del Re", tendendo poi ad assumere una fisionomia autonoma; espressione delle forze politiche dominanti che dominano nel Parlamento, esso finisce per fungere da **terzo polo di decisione politica accanto al Re e al Parlamento**). **ISTITUTO DELLA FIDUCIA= elemento distintivo.**

**La nostra Costituzione è: VOTATA** (modalità con cui nasce); **SCRITTA, LUNGA, RIGIDA** (collocazione all'interno del sistema delle fonti), **PROGRAMMA** (contenuto: previsione di disposizioni che intendono orientare l'azione dei pubblici poteri in funzione del raggiungimento di determinate finalità di carattere generale).

## L'Italia e l'Unione Europea.

Il processo di integrazione europeo prende avvio agli **inizi degli anni cinquanta** con la nascita delle **tre comunità originarie: Ceca, Cee, Euratom**, le quali avevano sì **finalità economiche**, ma anche un **obiettivo politico preciso**: quello di **scongiorare il rischio del riprodursi in Europa delle condizioni di conflittualità** che avevano portato nell'arco di un trentennio due conflitti mondiali. Si pensava di arrivare a questo risultato attraverso la creazione di un **mercato comune, ossia attraverso la progressiva eliminazione delle barriere allora esistenti tra i vari Stati europei basate sulla nazionalità**.

L'integrazione andò intensificandosi attraverso la stipula di una **serie di trattati** che hanno operato da un lato verso un **progressivo allargamento dei poteri delle istituzioni comunitarie**, dall'altro **verso una sensibile modifica dell'originario impianto istituzionale delle Comunità e delle regole decisionali che presiedono alla loro azione**.

- Trattato di Bruxelles, 1965: prima forma di coordinamento tra le tre Comunità, riunificandone gli esecutivi.
- Atto Unico Europeo, 1986: eliminazione di un gran numero di barriere ancora esistenti e istituzionalizzazione del Consiglio europeo quale organo nel quale maturano le grandi scelte di indirizzo politico.
- Trattato di Maastricht (TUE), 1992: si dà il via alla cooperazione in maniera di politica estera e di sicurezza (PESC) e alla cooperazione in materia di giustizia e affari interni (GAI); si pongono, inoltre, le basi per l'introduzione di **una moneta unica europea** e per l'istituzione di una **Banca centrale europea (BCE)** quale unico organo di decisione in materia di emissione della moneta e di controllo della liquidità, allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi all'interno del mercato unico. Importante fu anche l'introduzione del **principio di sussidiarietà** (ART. 5: la Comunità europea è legittimata ad agire nei settori che non sono di sua esclusiva competenza *"soltanto nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario"*). Si afferma anche l'obbligo da parte delle istituzioni comunitarie di **rispettare i diritti fondamentali, quali sono garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri**; e viene introdotta, infine, la nozione di **cittadinanza europea**, attraverso la quale si punta a rafforzare i diritti che ciascuno Stato membro è tenuto a riconoscere ai cittadini degli altri Stati della Comunità.
- Trattato di Nizza, 2001: modifiche riguardo la forma di governo comunitaria: nuova composizione del Parlamento e della Commissione, nuova ponderazione dei voti per le decisioni del Consiglio in vista dell'allargamento dell'Unione (Trattato di Atene, 2003, c.d. Trattato di adesione → ai 15 stati membri se ne aggiungono altri 10).
- Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, 2004: sottoscritto a Roma il 29 ottobre 2004 non ha completato l'iter delle ratifiche nazionali. Avrebbe dovuto sostituire tutti i trattati europei precedenti, introducendo così un rilevante elemento di razionalizzazione, ma conteneva anche una più netta distinzione delle competenze tra Unione e Stati membri. Nonostante sia eccessivo considerarlo una vera e propria

costituzione europea, è indubbio che il suo impianto di fondo puntava ad assumere molti dei contenuti propri delle Costituzioni nazionali → esito negativo di ratifica.

- **Trattato di riforma, 2007 (Trattato di Lisbona):** sottoscritto a Lisbona il 13 dicembre 2007, entrato in vigore il 1° dicembre 2009 dopo un accidentato percorso di ratifica da parte dei 27 Stati membri. Risulta un'ipotesi meno ambiziosa in quanto introduce alcune modifiche necessarie ai trattati esistenti, senza sostituirli con un unico trattato. L'Unione Europea acquista la personalità giuridica e da questo momento si sostituisce alla Comunità europea.
- **Carta dei diritti fondamentali dell'UE, 2000:** formale riconoscimento solo dopo il Trattato di Lisbona.

### La forma di governo:

Moltissimi comitati che svolgono compiti istruttori o consultivi, ma vengono presi in considerazione in questa sede principalmente gli organi di decisione politica:

- **Consiglio europeo:** formalizzato a partire dall'Atto Unico del 1986 è **composto dai Capi di Stato o di Governo → centro di indirizzo politico della Comunità.** Ha il compito di **definirne gli orientamenti generali e stimolare il processo di costruzione dell'Unione.** Delle **sue riunioni (almeno due all'anno)**, riferisce al **Parlamento europeo**. Vi ci partecipa di diritto **l'Alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione** e il **suo Presidente, eletto dal Consiglio, dura in carica due anni e mezzo.**
- **Parlamento europeo:** in origine era composto da membri designati dai Parlamenti degli Stati membri, dal 1979 è **un organo ad elezione diretta:** i suoi membri durano in carica per **cinque anni**, vengono ancora eletti **sulla base di leggi elettorali nazionali ma si sta andando verso la definizione di un'unica legge elettorale.** A ciascuno stato membro spetta un numero diverso di seggi, calcolato in rapporto alla loro popolazione (**minimo di 6, massimo di 96, 750 numero massimo di parlamentari → Trattato di Lisbona**). I suoi compiti, all'inizio consultivi, si sono progressivamente rafforzati sia sul terreno del procedimento legislativo comunitario, sia sulla procedura di approvazione del bilancio dell'Unione. **Privo di un vero e proprio potere di iniziativa legislativa, il Parlamento è in grado di incidere sul contenuto degli atti normativi comunitari attraverso la c.d. procedura di codecisione, ora estesa a molte materie.** Poteri in materia di *bilancio dell'Unione* (cui spetta l'adozione finale), *i poteri di controllo sulla Commissione europea, conclusione di accordi internazionali tra la Comunità e i Paesi terzi.*
- **Commissione europea:** è **l'organo esecutivo, il Governo dell'Unione.** E' composto da **28 membri nominati dai Governi degli Stati membri**, durano in carica per **cinque anni e operano in regime di assoluta indipendenza rispetto agli Stati di appartenenza dai quali non possono ricevere né istruzioni né direttive.** (questa composizione sarebbe dovuta cambiare a partire dal 1° novembre 2014 vedendo ridotto a 2/3 degli stati membri il numero dei rappresentanti con applicazione di un rigoroso sistema di rotazione, ma una decisione del 22 maggio 2013 del Consiglio ha rinviato l'entrata in vigore di questa regola a partire dall'adesione del trentesimo Stato membro o,



comunque, al termine dell'attuale quinquennio). Il **Presidente** viene proposto al Parlamento, il quale non esprime un semplice gradimento ma lo elegge a **MAGGIORANZA ASSOLUTA**. Gli altri commissari vengono scelti di concerto tra Presidente e Consiglio, assoggettati ad un voto collettivo di approvazione da parte del Parlamento. Ha il compito di esercitare una serie molto consistente di poteri: di iniziativa e di stimolo nei confronti delle altre istituzioni comunitarie; ha il compito di assicurare la corretta esecuzione delle decisioni assunte a livello comunitario e di garantire che gli Stati membri e i privati adeguino i propri comportamenti agli obblighi derivanti dall'adesione alla Comunità → poteri ISPETTIVI; dispone, infine, di poteri sanzionatori.

- **Consiglio dei Ministri:** organo che detiene la quota più consistente del potere decisionale, soprattutto in materia di normazione. **LEGISLATORE COMUNITARIO**. E' presieduto a rotazione da un rappresentante degli Stati membri competenti per la materia di volta in volta oggetto di discussione ed è composto dai ministri (o da soggetti di livello ministeriale, designati a rappresentare il proprio Governo). Il Consiglio si avvale per l'esercizio delle sue funzioni del *Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER)*, composto da rappresentanti degli Stati membri aventi il rango di ambasciatori, cui spetta il compito di preparare e istruire i lavori del Consiglio. **Il Consiglio delibera a MAGGIORANZA QUALIFICATA** (in origine era all'unanimità) → **voto favorevole: 55 % dei membri del Consiglio che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'Unione [TRATTATO DI LISBONA]**.
- **Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza:** Ministro degli esteri dell'Unione. Pur non essendo annoverato tra le istituzioni dell'UE, il suo ruolo è fondamentale: **fa parte del Consiglio europeo e della Commissione, di cui è uno dei vicepresidenti e partecipa, in veste di presidente, alle riunioni del Consiglio dei ministri nella sua formazione "affari esteri"**. Guida la politica estera e di sicurezza comune.
- **Corte dei conti:** 28 membri, per sei anni, nominati dal Consiglio (dopo aver sentito il Parlamento): controllo sulla gestione finanziaria → relazione annuale.
- **Corte di giustizia:** 28 membri, per sei anni, nominati dai Governi degli Stati membri → assicurare la legittimità degli atti dell'UE e il rispetto del diritto comunitario. Ad essa possono ricorrere: **gli Stati membri, la Commissione europea, i privati, i giudici nazionali (rinvio pregiudiziale:** quando si trovano a dover applicare una norma comunitaria di cui è incerta l'interpretazione o la legittimità). **CUSTODE DELLA CORRETTA E UNIFORME APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO**. Il progressivo estendersi delle competenze della Corte e l'aumento delle controversie che essa è chiamata a decidere hanno spinto verso l'introduzione del **1988** di un **Tribunale di primo grado** che ha una **competenza più ristretta di quella della Corte e le cui sentenze sono appellabili davanti alla medesima**. (*Tribunale della funzione pubblica:* sette giudici nominati dal Consiglio per sei anni, competente in materia di contenzioso del pubblico impiego dell'Unione Europea).

### I poteri dell'UE:

---

**normativi:** esercitati attraverso due atti: **DIRETTIVE (ATTI NORMATIVI CHE FISSANO, IN UNA DETERMINATA MATERIA, DEI RISULTATI CHE DEVONO ESSERE RAGGIUNTI DAGLI STATI MEMBRI LASCIANDO QUESTI ULTIMI LIBERI DI SCEGLIERE I MEZZI PIU' IDONEI AL LORO CONSEGUIMENTO)**→ il legislatore nazionale ha un margine di intervento discrezionale (la **prassi comunitaria** ha da tempo ricollegato anche alle direttive la **diretta applicabilità** laddove contenga **disposizioni puntuali di dettaglio**).

**REGOLAMENTI (ATTI NORMATIVI COMUNITARI CHE, IN GENERE, NON RICHIEDONO UN ULTERIORE INTERVENTO DEL LEGISLATORE NAZIONALE, MA SONO AUTOSUFFICIENTI E DEVONO SOLO ESSERE APPLICATI→ PREVISTO SOLO IN CERTE MATERIE).** *Diretta applicabilità degli atti normativi dell'UE*, che producono direttamente i loro effetti all'interno dell'ordinamento giuridico degli Stati membri.

**Poteri in ambito di PESC E GAI:** nel quadro della cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza e difesa, nonché in materia di giustizia e affari interni, le istituzioni comunitarie operano con poteri e procedure decisionali speciali: **azioni comuni (impegnano l'UE ad un intervento diretto, mirato alla soluzione di uno specifico problema), posizioni comuni (impegnano gli Stati ad adottare politiche nazionali conformi alla posizione comune assunta). TUTTO DECISO ALL'UNANIMITA'.**

## La Magistratura (articoli 101-112+ art. 24, 25,27, 28)

La Magistratura è costituita dall'insieme di tutti gli organi della giustizia civile, penale, amministrativa che, nel loro complesso, costituiscono il **potere o ordine (Pizzetti lo preferisce!, apparato burocratico di maggior rilievo rispetto alla funzione, non costituisce un apparato centralizzato che si esprime con una sola voce) giudiziario**. A tale potere, che ha pari dignità e indipendenza rispetto a quello legislativo ed esecutivo, **spetta la funzione giurisdizionale**, cioè la **potestà di dare corretta e uniforme applicazione del diritto, della legge**.

Mantenimento del **doppio binario di giurisdizione**, che vede convivere insieme **giustizia ordinaria e giustizia amministrativa**; elemento di maggiore novità→ **introduzione del sistema di giustizia costituzionale (Corte Costituzionale)**.

Il nostro è un sistema particolarmente **articolato**:

- **Giudici ordinari**
- **Giudici amministrativi** (principio del doppio grado di giurisdizione→ **TAR** (Tribunali amministrativi regionali) istituiti per mezzo della **legge 1034/1971, Consiglio di Stato**)
- **Giudici in materia contabile** (principio del doppio grado di giurisdizione→ contro le sentenze delle **Sezioni giurisdizionali regionali** si può ricorrere alle **Sezioni giurisdizionali centrali**; del tutto **tipici** sono i **giudizi in materia di responsabilità amministrativa e contabile che hanno un carattere inquisitorio** nel senso che *prescindono dalle richieste delle parti e sono promossi dai Procuratori regionali e dal Procuratore generale della Corte dei conti*)
- **Giudici in materia tributaria** (*Commissioni tributarie*→ *provinciali e regionali*. Entrambe hanno una **composizione mista**, integrata da **giudici togati e da giudici estranei alla magistratura ed appartenenti a diverse categorie professionali**)
- **Giudici militari** (art. 103.3→ in tempi di **guerra** sono **tenuti anche a giudicare i civili (oltre agli appartenenti alle Forze armate)**, in tempi di **pace** hanno competenza a giudicare esclusivamente i reati compiuti (gli illeciti) da appartenenti alle Forze Armate; principio del doppio grado di giurisdizione→ **Tribunale militare e Corte militare d'appello (giudice di secondo grado)**)

Il **riparto di competenza tra i vari giudici è operato direttamente dalla legge**, utilizzando ora il criterio delle **materie oggetto del giudizio**, ora quello **dell'ambito territoriale** entro il quale il giudice è chiamato a svolgere le proprie funzioni (giudicanti o di stimolo al giudizio)→ Giudice **naturale**: *scelto dal luogo nel quale è avvenuto il fatto che è tenuto a giudicare*.

In relazione alle **funzioni**, i **giudici ordinari** entrano a far parte degli **organi giudicanti** o degli **organi requirenti**.

Quali organi giudicanti di primo grado in *materia civile* sono previsti:

- **Il giudice di pace** (*giudice individuale*) che non è legato da un rapporto di pubblico impiego come lo sono, generalmente, gli altri giudici, ma è un **giudice onorario** (*la legge prevede solo la corresponsione di un'indennità rapportata ai giorni di udienza e al numero di decisioni adottate*), opera con una **limitata competenza sia civile che penale**; giudica in base al diritto, **ma anche ricorrendo al criterio più flessibile**

dell'**equità** (*sentenza della Corte costituzionale 206/2004*); è nominato con decreto dal **Presidente della Repubblica**, previa deliberazione del C.S.M., su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio; ha una **durata di quattro anni** ed è **rinnovabile allo stesso soggetto per una sola volta**.

- **Il Tribunale** (*opera come giudice individuale, salvo le ipotesi previste dalla legge, nelle quali opera come giudice collegiale*)
- **Corte d'appello** (*giudice collegiale*)
- **Tribunale dei minori**

In *materia penale* sono **giudici di primo grado** il **giudice di pace** e il **Tribunale**, la **Corte d'Assise**. Come **giudici penali di secondo grado** operano la **Corte d'appello** e la **Corte d'Assise d'appello**. Vanno annoverati anche il **Tribunale delle libertà** e il **Tribunale dei minorenni**.

**Organo giudicante di legittimità** è la **Corte di cassazione**. E' **giudice di diritto**, nel senso che non giudica sui fatti oggetto delle controversie ad essa demandate, ma **verifica che nelle precedenti fasi processuali il diritto sia stato applicato e interpretato correttamente**. Essa opera a chiusura del sistema giudiziario, è articolata in **sezioni**, **giudica sui ricorsi contro le sentenze adottate in sede d'appello dagli organi giurisdizionali ordinari**, nonché in tema di **conflitti di competenza, di giurisdizione e di attribuzione**. Il ricorso può riguardare **solo le eventuali violazioni di legge** compiute dagli organi giudicanti e non il merito delle singole questioni decise. **Funzione NOMOFILATTICA**: funzione cioè di **assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge"** da parte dei giudici, attraverso la **definizione, con le sue sentenze, delle linee interpretative cui i giudici dovranno attenersi**. Inoltre a norma dell'art. 111.7 Cost. **l'immediato ricorso in Cassazione è sempre ammesso, per motivi di legittimità, "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali", con l'unica eccezione delle sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.**

Si affiancano agli organi giudicanti, i c.d. **organi requirenti**, ossia quegli organi cui **non spetta la decisione della controversia, bensì l'esercizio di funzioni, quelle proprie del pubblico ministero (PM), che sono, in senso lato, preparatorie o di stimolo rispetto a tale decisione, nell'interesse generale alla giustizia, o volte alla tutela di posizioni soggettive altrimenti indifese.**

- **Procure della Repubblica**
- **Procure generali**
- **Procura generale presso la Corte di Cassazione**

Gli organi requirenti agiscono **nell'interesse generale e spersonalizzato della giustizia e non per le finalità di far punire una determinata persona**. Nel nostro sistema giudiziario (**una delle sue peculiarità**) essi non differiscono da quelli giudicanti, né sotto il profilo dei criteri di selezione, né sotto il profilo del loro status professionale; anch'essi sono dunque **organi la cui indipendenza è garantita dall'avvenuta istituzione del C.S.M. e dalla conseguente eliminazione del vincolo che, in precedenza, li legava al Governo**. Tuttavia presentano nell'**organizzazione interna** ancora una **marcata impronta gerarchica**. Per quanto concerne invece la possibilità di **passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa** si è arrivati ad una soluzione attraverso la **legge 111/2007** secondo la quale esso può avvenire a

**richiesta dell'interessato** (per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera e dopo aver svolto almeno per cinque anni il servizio continuativo nella funzione esercitata), **dopo il superamento di un apposita procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della Magistratura.**

Oltre che dagli organi giurisdizionali le **controversie giuridiche che attengono a diritti disponibili** (ossia suscettibili di essere oggetto di transazione) possono essere decise anche da altri organi, i.c.d. **arbitri (o giudici privati)**, il cui numero, **SEMPRE DISPARI e minimo di 3, deve essere deciso dalle parti.** Esistono **due diverse forme di arbitrato: rituale** (il lodo, ossia la decisione dell'arbitro, ha **gli stessi effetti della sentenza del giudice** e può quindi essere **soggetta agli stessi controlli della sentenza**) e **irrituale** (il lodo dell'arbitro ha **valore vincolante immediatamente** ed è soggetto **ai controlli propri dei contratti**). In materia civile e commerciale, in relazione a diritti disponibili, può esserci la **definizione amichevole della controversia** → **la mediazione.** Essa può essere di **tre tipi: facoltativa** (scelta liberamente dalle parti), **obbligatoria** (imposta dalla legge e il cui procedimento deve essere **esperito nei casi di controversie relative a determinate materie**) e **giudiziale** (quando è il **giudice ad invitare, con ordinanza, le parti ad intraprendere un percorso di mediazione**).

### **Il Consiglio superiore della Magistratura (C.S.M.) organo di autogoverno dei giudici:**

La **garanzia dell'indipendenza esterna** (rapporti tra giudici ed altri poteri dello Stato) dei giudici ordinari è essenzialmente affidata dalla Costituzione al Consiglio superiore della Magistratura, **istituito con L. 24 MARZO 1958, N°195** e che si esprime attraverso vari atti (delibere, risoluzioni, circolari). Un organo con la stessa denominazione esisteva anche nel periodo pre-repubblicano, ma con **una composizione diversa e compiti meramente consultivi nei confronti del Ministro della Giustizia, che lo presiedeva.**

L'art. 104 (insieme al 105 → funzioni) disciplina la struttura e la composizione del C.S.M.:

- Intanto esso è **presieduto dal Presidente della Repubblica (art. 104.2)**
- Ha una **composizione mista** con **membri elettivi** (per **2/3 dai magistrati**, per **1/3 dal Parlamento in seduta comune**) e **membri di diritto** (**Primo Presidente della Corte di cassazione, Procuratore generale presso la stessa Corte di cassazione, Presidente della Repubblica**) (art.104.3-4). Le modalità di **elezione** si sono modificate nel corso degli anni fino alla **LEGGE 44/2002** che prevede **che i membri togati vengano eletti in tre distinti collegi nazionali.**
- Il **Vicepresidente** viene eletto **tra i componenti designati dal Parlamento**
- **LEGGE 44/2002:** riduzione del numero dei membri da **30 a 24** che durano in carica **4 anni**, non sono immediatamente rieleggibili e debbono rispettare **il particolare regime di incompatibilità previsto a loro carico (art. 104.7)** → **NO** iscrizione agli **albi professionali**, far parte del **Parlamento** o di un **Consiglio regionale** (provinciale e comunale), della Corte costituzionale e del Governo mentre sono in carica.

Scaduti i quattro anni di carica, la sua durata è prorogata fino all'insediamento del nuovo C.S.M. la cui **elezione** deve avvenire **entro tre mesi dalla scadenza di quello precedente.** Nel caso di **impossibilità di funzionamento**, esso può essere **sciolto con decreto del Presidente della Repubblica**, sentiti i Presidenti delle Camere e il Comitato di presidenza del C.S.M.

Accanto al "plenum" del Consiglio, operano una serie di organi più ristretti (Commissioni) il cui numero e le cui attribuzioni sono determinate, all'inizio di ogni anno, dal Presidente dell'organo.

Quanto ai **rapporti tra C.S.M. e Ministro della Giustizia**, va sottolineato che mentre la **subordinazione delle decisioni del Consiglio ad un atto di iniziativa del Ministro è stata fatta cadere dalla Corte costituzionale (sentenza 168/1963)**, la Corte ha confermato l'esigenza che i due organi operino nel rispetto del principio di "leale collaborazione", ma che alla fine, in presenza di un contrasto non superabile, **l'ultima parola spetti al C.S.M.** → art.110: principio della **cogestione**: mentre il Ministro provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il CSM è tenuto ad assicurare il rispetto dei principi di autonomia e indipendenza posti a tutela della magistratura.

**Le funzioni dell'organo sono disciplinate dall'articolo 105**: esso svolge principalmente una **funzione amministrativa**. La sua funzione principale consiste nell'**assunzione e assegnazione delle sedi dei diversi magistrati**, oltre ai **trasferimenti** (solo su **domanda**, perché godono della **garanzia dell'inamovibilità**), **le promozioni** (solo sulla base dell'**anzianità di servizio** e ora anche un pochino a **valutazioni di professionalità**, che secondo la **LEGGE 111/2007**, devono essere effettuate **ogni 4 anni** sulla base di **parametri oggettivi**), **i provvedimenti disciplinari**. Quanto al **potere disciplinare**, la relativa disciplina è contenuta nel **D.Lgs. 109/2006**, che distingue tra **illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni**, **illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni**, **illeciti disciplinari conseguenti al compimento di reati**, **espressamente tipizzati** (in generale gli illeciti disciplinari si riferiscono a condotte tali da violare i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio che gravano sui magistrati). Le **sanzioni previste sono in ordine crescente: ammonimento, censura, perdita dell'anzianità, incapacità temporanea, sospensione dalle funzioni (da tre mesi a due anni), rimozione**.

Distinta dalla responsabilità disciplinare è la **responsabilità civile dei magistrati** che riguarda i casi in cui il **giudice è chiamato a rispondere personalmente del risarcimento del danno ingiustamente recato al cittadino, nell'esercizio della funzione giurisdizionale**. Allargata dalla **legge 117/1988** → **accesso dibattito**.

Circa la **natura** di quest'organo **una parte della dottrina** la annovera **tra gli organi costituzionali** sottolineando le caratteristiche tipiche degli organi costituzionali che anch'esso presenta (*indipendenza, rappresentatività, titolarità di funzioni di rilievo costituzionale, necessità, indefettibilità*) **per il prevalere della funzione della garanzia; una parte maggioritaria invece** ha pensato di annoverarla alla **categoria degli organi di rilievo costituzionale**, sottolineando **l'assenza di una funzione di indirizzo politico** tra quelle riconducibili al C.S.M., sottolineando quindi la **natura prettamente amministrativa dell'organo**. → adesso si sta **politicizzando: correnti della magistratura** (**peculiarità**: siamo l'unico stato, forse solo insieme al Messico, ad avere nel medesimo organo sia i procuratori (quindi i fautori della pubblica accusa), sia i giudici (ossia la parte giudicante), ossia entrambe le due **categorie dei magistrati**. Le garanzie di indipendenza esterna dei giudici amministrativi, contabili e militari ha poi, invece, trovato attuazione in alcune **leggi ordinarie**, le quali **hanno provveduto all'introduzione nel nostro ordinamento di organi garanti dell'autonomia e indipendenza**:

- **Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa**
- **Consiglio di presidenza della Corte dei conti**

- **Consiglio della magistratura militare**
- **Consiglio di presidenza della giustizia tributaria**

L'istituzione di questi organi ha solo parzialmente risolto il problema di assicurare un'effettiva autonomia esterna ai giudici speciali. Risulta, infatti, ancora compromessa dal permanere di un potere di nomina governativa di una parte cospicua dei membri e del Presidente del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.

### **Attività giurisdizionale e diritti dei cittadini:**

**Art.24:** La norma, in ossequio al principio di uguaglianza (art.3), riconosce a tutti (cittadini e stranieri) la possibilità di ricorrere al sistema giudiziario a tutela delle proprie ragioni giuridiche: **diritto di azione giurisdizionale** (*"tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi"*). Il **diritto alla difesa** è definito **diritto inviolabile** e, come tale, rappresenta un istituto fondamentale di ogni sistema democratico e **non può essere limitato o cancellato neppure da norme di diritto internazionale, né da eventuali leggi di revisione costituzionale**. Esso implica sia l'**assistenza** (anche gratuita) di un esperto di diritto esercente la professione legale (difesa tecnica), sia l'**effettiva partecipazione al processo della parte**, che deve essere informata sulle vicende del giudizio, ascoltata tutte le volte in cui il giudice debba prendere una decisione (*"la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento"*). **Garantita** è anche la **difesa dei non abbienti** che il testo costituzionale non aveva posto direttamente come onere a carico dello Stato ma ha lasciato alla **legge ordinaria** la disciplina della materia: da un istituto iniziale di **gratuito patrocinio**, si è ora istituito quello dell'assunzione da parte dello Stato delle spese di patrocinio per i soggetti che abbiano un reddito inferiore alla soglia fissata dalla legge → **patrocinio a spese dello Stato** (*"Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione"*). Infine, all'ultimo comma, l'articolo prevede per l'individuo il **diritto a una decisione priva di errori**: pertanto, la **riparazione degli errori giudiziari**, è volta a verificare la lesione di una situazione giuridica soggettiva e il conseguente ripristino dell'ordine giuridico violato. Alla luce della **LEGGE 18/2015** vi è la possibilità di **agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni** (*"La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari"*).

**Il diritto di agire in giudizio e il diritto alla difesa costituiscono il presupposto necessario per la tutela e il ripristino di tutti i diritti e le libertà garantite dalla Costituzione.**

**Art.25:** La norma in esame affronta il problema dell'**individuazione del giudice** chiamato a giudicare il singolo caso. Vige, al riguardo, il **principio del giudice naturale** in base al quale esso **deve essere determinato direttamente dalla legge secondo criteri predeterminati** che ne assicurano l'imparzialità rispetto alla questione portata in giudizio. Si è perciò istituito un **sistema di tabelle** approvate dal C.S.M., col quale si procede all'assegnazione degli incarichi ai magistrati dell'ufficio giudiziario in base a **criteri di casualità**. Questo principio ha però delle **deroghe, dettate dalla superiore esigenza di imparzialità del giudice**:

- **Incompatibilità** (*il giudice abbia già giudicato la stessa causa in un precedente grado di giudizio → ne bis in idem*)
- **Astensione** (*quando si dimostri che il giudice ha un interesse proprio nella causa*)

- **Ricusazione** (proposta dalle parti contro il giudice che non si astiene)
- **Spostamento del procedimento ad altro giudice** (per legittima suspizione, cioè quando le condizioni ambientali non consentono un sereno svolgimento del processo)

Il principio **garantista enunciato al primo comma** ("nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge") viene ulteriormente sviluppato nei commi 2 e 3 che sanciscono il **principio di legalità delle pene e delle misure di sicurezza**.

"Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso": questo comma enuncia il principio di legalità penale nelle sue tre tipiche articolazioni:

- **Riserva di legge**: esclude che possa essere punito un determinato comportamento se non in presenza di una legge che lo configuri come reato (**nullum crimen, nulla poena sine lege**)
- **Principio di tassatività e determinatezza della pena**: per ridurre i margini di discrezionalità dell'autorità chiamata all'esercizio dell'azione repressiva, vi è l'**obbligo per il legislatore di definire in termini non generici, ma precisi e puntuali le fattispecie di reato**.
- **Principio di irretroattività della legge penale: divieto di applicare la legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore** (in questo modo l'azione repressiva dello Stato non si trasforma in un'arbitraria limitazione delle libertà, e in particolare della libertà personale, dei cittadini).

"Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge": le misure di sicurezza **non devono consistere in pene arbitrarie: è solo la legge**, che deve determinare i **presupposti, la tipologia, i contenuti di ogni misura di sicurezza** per garantirne una corretta applicazione ed evitare ogni arbitraria applicazione. Ma sono comunque state definite **legittime costituzionalmente dalla Corte costituzionale**, sulla base del principio di prevenzione e di sicurezza sociale che impone un adeguato sistema di misure preventive contro il pericolo del verificarsi di illeciti, le **misure di prevenzione** applicabili a fattispecie di **sospetto**.

**Art.27: "La responsabilità penale è personale"**: implica che **ciascuno è responsabile solo delle proprie azioni e che nessuno può essere punito per un fatto che sia stato commesso da altri** (sono quindi vietate le pene trasmissibili e collettive). Questo principio è stato **palesamente violato con la XIII disposizioni transitorie → molti divieti ai membri di Casa Savoia (abolita solo con LEGGE COSTITUZIONALE DEL 2002)**.

(A fronte della commissione di illeciti penali, la responsabilità potrà essere addebitata all'individuo che **ha materialmente commesso l'atto incriminato**, ma sarà **sanzionata anche la persona giuridica nel cui interesse e/o vantaggio è stata consumata l'azione**).

"L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva": finché un giusto processo non abbia accertato tale responsabilità con sentenza definitiva, **nessuno può essere considerato colpevole né può essere assoggettato a pena (PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA, principio di Montesquieu → in dubbio pro reo)**. La presunzione di non colpevolezza opera come **limite giuridico anche in relazione alla cronaca giudiziaria**. E', infatti, vietata la divulgazione, a mezzo stampa, di notizie frammentarie, incerte o relative a



procedimenti penali ancora in corso, quando le stesse risultino lesive dell'onore della persona imputata.

*"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*: le pene devono essere **personali, legali, inderogabili, proporzionali**. I principi di **umanità e di finalità rieducativa** della pena, hanno imposto il **ripudio della pena di morte** (*"non è ammessa la pena di morte"*): Tuttavia quest'ultimo comma è stato modificato dalla **Legge costituzionale 1/2007** che ha **abrogato la pena di morte anche nei codici penali militari di guerra** → il comma previgente così disponeva: *"non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra"*.

**Art.28:** *"i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile (solo quella civile perché le altre due, per il principio della responsabilità personale, non posso essere riferite direttamente allo Stato) si estende allo Stato e agli enti pubblici"*. Tale articolo (che segue l'articolo che disciplina la responsabilità penale) costituisce la norma che **chiude il catalogo dei diritti inviolabili dell'uomo**.

**Art.101:** *"La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti solo alla legge (termine utilizzato in modo atecnico con cui si indicano sia la Costituzione che le leggi costituzionali, sia le leggi dello Stato che quelle regionali e gli atti aventi forza di legge)"*. La parte della Costituzione dedicata alla magistratura esordisce **ribadendo il principio di sovranità popolare**. Il richiamo al popolo **legittima la figura del giudice popolare** prevista in funzione giudicante accanto al c.d. **giudice togato** nei processi penali che destano maggior allarme sociale in cui si ritiene importante ascoltare anche la voce dei rappresentanti del "popolo sovrano". Lo stretto collegamento tra magistratura e popolo è ribadito dalla **soggezione dei giudici alla legge**: egli non può decidere come crede, ma ha **sempre il dovere di applicare la legge anche se personalmente non ne condivide il contenuto e gli effetti**; inoltre nello svolgere la sua attività **non deve e non può subire condizionamenti da parte di nessuno** → **LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI**.

**Art.102:** *"La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme dell'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari (organi giudicanti costituiti ex post, successivamente cioè al verificarsi dei fatti sottoposti a giudizio) o giudici speciali (organi giudicanti con competenze speciali, in quanto riferite a specifiche materie). Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei (in virtù della loro competenza tecnica) alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia."*

Al primo comma emerge il **principio dell'unicità della giurisdizione**, cioè l'aspirazione del Costituente di **concentrare la funzione giurisdizionale in un'unica autorità giudiziaria che opera in piena autonomia e indipendenza da ogni altro potere**.

Unica **deroga** circa i **giudici speciali** sono il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e i Tribunali militari, previsti, comunque, dalla Costituzione (art.99,100,103), in quanto preesistenti all'ordinamento repubblicano. La Corte costituzionale, pur ammettendo la sopravvivenza di

questi giudici speciali, ha più volte affermato che **le loro competenze devono attenersi rigorosamente alla materia a suo tempo attribuita alla loro cognizione**. Con la conseguenza che il **legislatore ordinario post-costituzionale nel rivederne la disciplina non può loro attribuire competenze nuove che snaturino le materie originariamente attribuite a tali giudici**, pena l'istituzione di un "nuovo" giudice speciale, come tale illegittimo costituzionalmente (**sentenze 64 e 130/2008**).

La **partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia** trova la sua più puntuale applicazione nella **composizione delle Corti d'Assise** che giudicano i reati più gravi, sotto un punto di vista penale; esse sono **composte da due magistrati e da sei giudici popolari**, scelti sulla base di un sorteggio di elenchi compilati in ogni Comune fra i cittadini che abbiano i requisiti previsti dalla legge → consente di dar voce nelle aule giudiziarie alla volontà del popolo.

**Art.104.1:** *"La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere"*: la magistratura nel suo complesso è un ordine e non un potere, in quanto non costituisce un apparato centralizzato che si esprime con una sola voce. Infatti, ciascun organo giudicante è un potere dello Stato che può essere parte attiva o passiva nei conflitti di attribuzione con altri poteri dello Stato. **L'autonomia dell'ordine giudiziario, si concretizza, quindi, nella garanzia che ciascun magistrato è libero di esercitare la propria funzione giudicante (e/o requirente) in modo autonomo**, senza cioè alcun condizionamento da parte di altri giudici appartenenti all'ordine stesso (**indipendenza interna**).

**Art.106:** *"Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso"*. Il concorso si articola in una prova scritta su tre materie di diritto civile, amministrativo e penale ed una prova orale su dieci materie considerate di maggior interesse per la futura attività, più un colloquio su una lingua straniera.

La presenza di un concorso **tutela, inoltre, l'indipendenza del giudice** che, non essendo nominato da alcun potere o autorità, **non potrà essere vincolato ad alcun legame nell'esercizio della sua attività**.

**Art.107:** *"I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della Magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giuridico o con il loro consenso"*: il **diritto di inamovibilità** è uno dei diritti fondamentali dei magistrati a tutela della loro autonomia e indipendenza. Esso è inteso come **divieto di procedere alla dispensa, sospensione dal servizio, destinazione ad altra sede o funzione se non in seguito ad una decisione del C.S.M.** Inoltre vi è il **divieto di operare distinzioni tra i magistrati se non in ragione della diversità di funzioni ad essi assegnate** (*"i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni, comma 3*). Si tratta di due principi di grande rilievo che puntano da un lato a **rimuovere ogni forma di indebita pressione indiretta sull'esercizio della funzione giurisdizionale**, legata a meccanismi eccessivamente discrezionali nell'assegnazione di sedi o funzioni, dall'altro a **bandire l'applicazione del principio gerarchico**. Vigge infatti un sistema predominato dall'**automaticità del passaggio da una qualifica all'altra, sulla base dell'anzianità di servizio maturata**.

*“Il Ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare” → **unica funzione: accertare se è stata commessa una violazione.***

**Art.109:** *“l'autorità giudiziaria dispone direttamente della **polizia giudiziaria**”:* muove dall'intento di assicurare all'autorità inquirente (PM) uno strumento attraverso il quale condurre le indagini. Si è a lungo discusso della opportunità di dar seguito al precetto costituzionale **creando un apposito corpo di polizia giudiziaria, distinto strutturalmente e funzionalmente dagli altri** o viceversa di **affidare le funzioni di polizia giudiziaria ad appositi servizi, creati presso gli ordinari corpi di polizia**. Si è scelta questa seconda soluzione, che ha causato non pochi problemi: gli ufficiali e gli agenti di polizia sono infatti legati ad una **doppia dipendenza (gerarchica e funzionale)**. Il problema ha trovato una parziale soluzione soltanto con la **qualificazione della polizia giudiziaria come soggetto del procedimento penale che segue immediatamente quello del pubblico ministero** con il fine di evidenziare il **carattere unitario dell'attività investigativa**, che fa capo ad entrambi i poteri.

**Art.111:** primo articolo delle c.d. norme sulla giurisdizione volute da Berlusconi. Questo articolo è **stato completamente modificato dalla legge costituzionale 2/1999 (che ha integrato i primi tre commi)** allo scopo di garantire almeno teoricamente ai cittadini un **processo più equo e celere**, definito **“giusto”**.

*“La giurisdizione si attua mediante il **giusto processo** regolato dalla legge”:* riassume in qualche modo tutti gli altri principi elencati negli articoli precedenti → **riserva assoluta di legge\* in materia processuale; terzietà e imparzialità del giudice, necessario contraddittorio, ragionevole durata, informazione tempestiva e riservata, concreta possibilità di difesa, acquisibilità di ogni mezzo di prova a favore dell'accusato, assistenza di un interprete, formazione della prova nel contraddittorio, parità fra le parti**. Il principio della **ragionevole durata** è considerato dal legislatore se rispetta il **termine di tre anni** per il giudizio di **primo grado**, e di **due anni** per quello di **secondo grado (accolto dalla c.d. LEGGE PINTO)**. Il processo penale, inoltre, deve essere definito entro **sei anni** in tutti i gradi di giudizio. **Questi termini non sono quasi mai rispettati.**

Concretamente il controllo sugli atti giudiziari avviene attraverso **l'obbligo della motivazione**, nella quale il giudice deve spiegare le ragioni, il procedimento logico, che lo hanno spinto alla sua decisione, facendo riferimento ai fatti per i quali si è svolto il processo, alle leggi applicabili ed applicate, nonché alle varie richieste delle parti. La **motivazione** è uno **strumento essenziale** per esercitare in pieno il **diritto di difesa (art.24)**, perché conferisce gli elementi di diritto per **impugnare il provvedimento del magistrato**, vale a dire opporsi alla sua decisione, chiedendo il riesame del caso ad un giudice di grado superiore. Essa ha quindi una **duplice finalità**: da un lato **consente al cittadino che sia parte di un procedimento, di basare sul contenuto della motivazione la sua eventuale difesa contro l'atto a lui sfavorevole nei diversi gradi del giudizio (funzione endo-processuale)** soprattutto in sede di ricorso in Cassazione (cancellazione, rimozione), dall'altro, **consente a tutti i cittadini**, anche quelli che non siano direttamente coinvolti, in veste di parti, una specifica vicenda giudiziaria, **di conoscere, discutere e, se del caso, criticare le ragioni che hanno ispirato una certa decisione giurisdizionale (funzione extra-processuale).**

**Art.112:** *“Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”*: **una delle caratteristiche del nostro ordinamento.**

**\*Riserva di legge:** istituto costituzionale tipicamente moderno che **serve a tutelare il legislatore**. La Costituzione dispone che **una materia sia disciplinata esclusivamente o no dalla legge** impedendo al **Governo in via regolamentare di intervenire sulla stessa**.

## La Corte Costituzionale (art.134,135,136,137):

Il nostro Costituente ha adottato una Costituzione rigida sottraendo le eventuali modifiche alla legge ordinaria. Per la sua revisione, infatti, occorre un procedimento aggravato (art.138) che richiede una maggioranza più ampia rispetto al procedimento ordinario, prevedendo, inoltre, la possibilità di far esprimere i cittadini mediante referendum qualora non venga raggiunta una maggioranza qualificata dei due terzi nella seconda votazione.

**A tutela della Costituzione**, è stata prevista **l'istituzione di un apposito giudice delle leggi: la Corte costituzionale**, organo super partes, con il compito (assieme al Presidente della Repubblica) di controllare le leggi che siano ad essa conformi. Essa ha sede a Roma nel Palazzo della Consulta.

Il meccanismo di "controllo della costituzionalità" delle leggi garantisce l'esistenza e la sopravvivenza dello "Stato di diritto" nel quale la legittimità costituzionale viene ad integrare la legittimità giurisdizionale e amministrativa sancita dalla nostra Carta fondamentale.

**Corte= giudice supremo della legittimità della legge.**

Quando in Assemblea costituente matura la scelta a favore di una Costituzione rigida e si affronta il problema di assicurare il rispetto di questo principio attraverso l'introduzione di un sistema di giustizia costituzionale, due modelli, storicamente sperimentati, cui i Costituenti potevano fare riferimento, erano quivi descritti: quello "diffuso", proprio della tradizione nordamericana, e quello "accentrato", proprio dell'esperienza austriaca. Il risultato finale fu l'introduzione di un **modello di giustizia costituzionale che**, in qualche modo, **tenta una fusione** tra elementi appartenenti ad entrambi quei modelli di riferimento. Così del **modello accentrato** il Costituente e lo stesso Parlamento che integrò il dettato costituzionale già nel 1949 e del 1953, accolsero il **principio di affidare ad un apposito organo costituzionale**, con tutte le garanzie di autonomia e di indipendenza proprie di organi di questo tipo, **il compito di garantire il rispetto della rigidità della Costituzione**; del **modello "diffuso"** esso accolse il **principio dell'estensione del sindacato della Corte costituzionale anche ai profili di legittimità sostanziale della legge e del coinvolgimento nel processo di costituzionalità dei giudici comuni**, attraverso il c.d. *procedimento in via incidentale*.

Le ragioni che determinano la scelta a favore di un modello accentrato furono legate non solo alla struttura regionale dello Stato, ma anche all'inesistenza di un principio analogo a quello dello *"stare decisis"*. In assenza di un vincolo di questo tipo, affidare la decisione delle questioni di legittimità costituzionale ai singoli giudici avrebbe, infatti, comportato il rischio di inevitabili difformità di giudizio, con altrettanto inevitabili conseguenze negative sul piano della certezza del diritto. Inoltre vi era un atteggiamento di diffidenza nei confronti del corpo dei magistrati. Quella che viene disegnata dal Costituente è **un'alta magistratura, che riflette nella sua composizione la natura peculiare dell'attività che essa è chiamata ad esercitare (giurisdizionale e politica insieme)** e alla quale possono rivolgersi tanto organi dello Stato o delle Regioni, quanto i singoli cittadini, attraverso l'intermediazione del giudice, sempre nell'ipotesi che specifiche posizioni soggettive, loro riconosciute dalla Costituzione, siano state lese dal legislatore ordinario.

**Art.135:** disciplina **la struttura e il funzionamento della Corte** fissando a **15 il numero dei membri** dell'organo di giustizia costituzionale, attribuendo la nomina di 5 giudici rispettivamente al Parlamento, al Presidente della Repubblica e alle supreme magistrature ordinarie e amministrative (Corte di cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei conti).

Le nomine parlamentari avvengono a Camere riunite. Va qui aggiunto che nella *prassi*, consolidatesi nei decenni successivi alla istituzione della Corte, è invalsa una *regola convenzionale*, ossia quella di *riservare la designazione di questi cinque giudici ai partiti che siedono in Parlamento, secondo i rapporti di forza che le rispettive rappresentanze esprimono, sì che, mano a mano che si deve procedere all'elezione di un nuovo giudice, viene rispettato l'equilibrio che quella regola esprime*. Nelle proposte di revisione costituzionale, in discussione in Parlamento, si prevede che dei 5 giudici di nomina parlamentare 2 vengano nominati dal "nuovo" Senato. Si tratta di un'innovazione assai poco convincente che potrebbe mettere a rischio il carattere di assoluta imparzialità che caratterizza l'organo, dando l'impressione che si voglia così introdurre una sorta di separazione tra i membri della Corte, tra fautori del centralismo e fautori delle autonomie, secondo un criterio spurio ed eterogeneo rispetto a quelli che hanno sin qui guidato le nomine dei giudici costituzionali. Una regola in larga misura analoga a quella sottesa alle nomine parlamentari, ha finora guidato anche l'esercizio del potere di nomina assegnato al *Capo dello Stato*, nel senso che, anche in questo caso, *si tratta di nomine che spesso, anche se non sempre, vengono ispirate prevalentemente da criteri di equilibrio della rappresentanza delle diverse aree politiche e culturali*.

L'indubbia politicità delle nomine di origine parlamentare e presidenziale è, almeno in parte, bilanciata dalla **durata in carica particolarmente lunga (9 anni)** [prima della L.cost. 2/1967 era di 12 anni], dalla **non rieleggibilità** e dalla previsione di **precisi requisiti di professionalità**. Oltre a questi requisiti positivi, sono previste numerose **cause di incompatibilità**, alcune delle quali dettate direttamente dalla Costituzione, altre previste dalla legge (**legge 87/1953**) stabilisce così il divieto di ricoprire ogni altro impiego pubblico o privato, il divieto di svolgere qualunque forma di attività professionale, il divieto di svolgere le funzioni di sindaco o amministratore in società aventi scopo di lucro, il divieto di partecipare, in veste di candidati, ad elezioni politiche o amministrative, nonché di partecipare all'attività di associazioni o partiti politici.

La cessazione della carica prima dei 9 anni può aversi per *morte, dimissioni, rimozione, mancata partecipazione volontaria all'attività della Corte per oltre sei mesi, per sopraggiunte cause di incompatibilità*.

Per la nomina dei giudici costituzionali da parte delle supreme magistrature è contenuta nella legge 87/1953 e nella successiva legge.cost. 2/1967, prevede che tre dei cinque giudici vengano nominati dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei conti.

**Per essere eletti** è richiesta, **al primo scrutinio, la maggioranza assoluta**; ove questa non venga raggiunta, si procede al **ballottaggio tra i candidati (in numero doppio rispetto a quelli da eleggere)**, **che abbiano riportato il maggior numero dei voti** e tra questi viene **eletto chi ottiene la maggioranza relativa. In caso di parità, risulta eletto il più anziano**.

Il **Presidente della Corte** è svolto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dei componenti l'organo. Dura in carica **tre anni ed è rieleggibile**, sempre ovviamente entro i limiti del suo mandato novennale. Ha **numerosi e rilevanti poteri** non solo in ordine allo svolgimento della discussione del collegio, che dirige, a lui spetta il voto decisivo in caso di parità dei voti espressi dagli altri giudici, ma anche in ordine alla definizione del calendario delle cause da decidere ed alla scelta del giudice relatore. Utilizzando questi poteri, è in grado non solo di far operare la Corte più o meno intensamente, ma anche di scegliere il momento più opportuno nel quale chiamarla a pronunciarsi su questioni particolarmente controverse.

A lui spetta inoltre il compito di mantenere i rapporti con gli altri organi istituzionali e di esternare le opinioni dell'organo.

**I giudici della Corte sono tenuti a prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione davanti al Presidente della Repubblica.**

Allo scadere del termine di nove anni, i giudici costituzionali cessano immediatamente dalla carica e dall'esercizio delle loro funzioni, **non applicandosi alla corte l'istituto della "prorogatio"**.

La composizione della Corte muta nel caso in cui l'organo di giustizia costituzionale sia chiamato ad esercitare la sua **competenza penale**, in ordine ai reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione del Presidente della Repubblica: la composizione della Corte viene in questo caso integrata dai **16 giudici non togati aggregati, estratti a sorte dalla lista di 45 persone nominate dal Parlamento in seduta comune e aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore** [nella riforma dovranno avere i requisiti per l'eleggibilità a deputato, in considerazione della trasformazione del Senato in un'assemblea composta da consiglieri regionali e sindaci].

Presenta particolari guarentigie volte a garantirne **l'autonomia e l'indipendenza**:

- *Verifica dei poteri* dei propri membri, ossia verifica del possesso dei requisiti richiesti per rivestire la carica di giudice costituzionale
- *Potere di decidere ogni questione relativa ad eventuali cause di incompatibilità*
- *Potere di decidere la rimozione dalla carica*
- *Autonomia finanziaria*, da esercitarsi nei limiti del fondo stanziato da una legge del Parlamento per il funzionamento dell'organo
- *Autonomia amministrativa (giurisdizione domestica)* che consente alla Corte non solo di determinare il proprio fabbisogno di personale di supporto, ma anche di decidere ogni questione connessa a questi rapporti di impiego
- *Autonomia regolamentare*, attraverso la quale la Corte può dettare una disciplina integrativa della propria organizzazione, nonché dei procedimenti relativi all'esercizio delle sue funzioni, norme che sono state più volte riformate e che non di rado sembrano disporre ad integrazione sostanziale ed anche in deroga a quanto previsto dalle leggi ordinarie che disciplinano questi ambiti
- *Potere di polizia interna*

Per quanto attiene alle **garanzie assicurate ai giudici costituzionali** esse consistono:

- *Inamovibilità*
- *Insindacabilità e non perseguibilità per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni*
- *Non sottoponibilità a limitazioni delle libertà personali, salva l'autorizzazione della Corte stessa*
- *Assegnazione di una retribuzione*, che la legge determina in misura non inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria

I principi generali su cui si basa il suo funzionamento sono quello della **pubblicità** e quello della **collegialità**. Secondo quanto stabilito dall'art.15 della legge 87/1953, le udienze della Corte sono pubbliche, salvi i casi in cui, per motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico o alla morale, o per turbative provenienti dal pubblico ammesso all'udienza, il Presidente non decida che quest'ultima debba avvenire a porte chiuse (non pubbliche sono

invece le riunioni in camera del consiglio). **Non è stata accolta** nel nostro sistema di giustizia costituzionale un'altra forma di pubblicità relativa alle decisioni della Corte, che è rappresentata dalla pubblicazione delle opinioni dissenzienti dei giudici che, in camera di consiglio, restino in minoranza sulla decisione di una determinata questione (**istituto, questo, della dissenting opinion** che viceversa è accolto diversi sistemi di giustizia costituzionale).

**Sentenze** (decisioni che investono il merito della questione) e **ordinanze** (tutte le decisioni di carattere processuale) **della Corte costituzionale sono dunque pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale** come se fossero il frutto di decisioni unanimi, cose che in realtà assai spesso non sono. **La Corte non può deliberare in sede giurisdizionale con meno di undici giudici (ventuno nell'ipotesi in cui la Corte sieda in veste di giudice penale)** e che le decisioni siano prese in camera di consiglio, alla presenza di tutti i giudici che hanno partecipato alle varie fasi di trattazione della causa, a maggioranza assoluta dei votanti (i giudici non possono astenersi).

La **prima e fondamentale funzione** della Corte è quella di esercitare il **controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge**, a garanzia della rigidità della Costituzione. Si tratta di un **controllo successivo all'entrata in vigore della legge**, da non confondere dunque con quel controllo, sempre di conformità alla Costituzione ma preventivo, che viene esercitato dal Presidente della Repubblica, in sede di promulgazione delle leggi e di emanazione degli atti con forza di legge. Oggetto di tale controllo non sono le sole leggi approvate dal Parlamento ma, secondo quanto stabilito dall'**art. 134**:

- *Atti aventi forza di legge dello Stato (decreti legislativi, decreti legge, norme di attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale)*
- *Atti aventi forza di legge delle Regioni (leggi "statutarie")*
- *Alcuni regolamenti* (inizialmente non erano stati ricompresi nella convinzione che, essendo fonti secondarie subordinate alla legge, non potessero direttamente apportare alcuna violazione alla Costituzione. Ma vi sono dei regolamenti, come quelli *indipendenti o di delegificazione*, il cui contenuto risulta sganciato da una previa disciplina legislativa della materia.
- *Leggi costituzionali e di revisione costituzionale*
- *Atti normativi comunitari*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica che contiene l'esito positivo di un referendum abrogativo*: i vizi che la Corte sarebbe chiamata a sindacare riguardano la situazione normativa che si determina a seguito dell'effetto abrogante dell'istituto, la quale potrebbe presentare dei profili di illegittimità costituzionale.
- *Leggi di esecuzione dei trattati internazionali*

Resta da chiarire se il giudizio della Corte debba svolgersi solo sulle **disposizioni legislative** che le vengono sottoposte (ossia **il testo delle singole fonti impugnate**) o anche sulle **norme** che, in via interpretativa, se ne possono desumere (ossia **quelle regole non scritte e che tuttavia fanno parte del contenuto normativo delle disposizioni impugnate, ove interpretate in un certo modo**).

La **legge 87/1953** allude espressamente solo **alle disposizioni**: così il giudice che propone la questione deve indicare il testo delle specifiche disposizioni impugnate; così la Corte in sede di decisione deve indicare quali siano le disposizioni che essa ritiene illegittime. In realtà, in via di **prassi**, la Corte ha risolto il problema più nel secondo verso e oggi il controllo di



legittimità sulla legge da lei effettuato **investe tanto le disposizioni quanto le norme da esse desumibili.**

Il **controllo di legittimità costituzionale delle leggi** è, in primis, **un controllo formale**: la Corte può cioè sindacare il **rispetto o meno delle regole** che *disciplinano il procedimento che porta all'approvazione e all'entrata in vigore di una legge o di un atto avente forza di legge (iter legis)*, facendo cadere il principio dell'insindacabilità degli interna corporis del Parlamento.

Ma il controllo può essere anche **sostanziale**, può cioè investire, oltre ai profili formali della legge impugnata, quelli relativi al suo **contenuto, al fine di vagliarne la conformità o meno rispetto alla Costituzione.** Si tratta della **vera novità** legata al sistema di giustizia costituzionale, giacché un controllo di legittimità formale veniva già esercitato dai giudici comuni anche nel periodo precedente, sia pure in modo parziale.

**Sotto il profilo sostanziale, i vizi della legge sindacabili dalla Corte sono di tre ordini:**

- **VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE**
- **INCOMPETENZA** (violazione dei criteri di riparto della funzione legislativa previsti dal dettato costituzionale)
- **ECCESSO DI POTERE LEGISLATIVO** (adozione di un atto per conseguire finalità diverse da quelle previste dalla legge; in relazione alla legge, esso sta ad indicare l'adozione di una legge che, per il suo contenuto, non risponde a certe finalità, previste dalla Costituzione, al cui raggiungimento essa risulta vincolata) → il sindacato della Corte potrà in concreto investire: *la palese contraddittorietà del contenuto della legge; l'incongruità dei mezzi predisposti; la ragionevolezza del contenuto della legge.*

Il **parametro del controllo di costituzionalità della legge** rimane sempre, infatti, un parametro costituzionale, sia esso rappresentato da norme espressamente previste dalla C. o da principi desumibili anche implicitamente dal dettato costituzionale. E lo stesso vale anche in quelle ipotesi in cui, oltre alla C. e alle leggi costituzionali, vengono utilizzate come **parametro norme di legge ordinaria**, la cui violazione da parte della legge impugnata davanti all'organo di giustizia costituzionale, si traduce in una violazione indiretta della C. E' il caso:

- **Leggi di delegazione (art.76):** → *decreti delegati*; ove questi ultimi non rispettino le indicazioni contenute nella legge di delegazione, possono essere impugnati davanti alla Corte e dichiarati incostituzionali **per violazione della norma interposta**, (così chiamate perché ***si interpongono tra la norma costituzionale, di cui rappresentano una specifica attuazione, e la norma di legge impugnata davanti alla Corte, si ch'è, quest'ultima, per accertare l'eventuale violazione della norma costituzionale, dovrà fare riferimento in primis alla norma che ne rappresenta l'applicazione, ossia la norma interposta.***)
- **Norme internazionali generalmente riconosciute**
- **Norme internazionali pattizie** (che inizialmente non erano considerate norme interposte)
- **Leggi cornice** (quelle destinate a dettare i principi fondamentali nelle materie affidate alla competenza legislativa concorrente alle Regioni, e nel rispetto dei quali tale competenza deve essere esercitata)
- **Norme comunitarie**
- **legge attuativa del nuovo art.81**

Le **regole procedurali** che consentono di sottoporre una legge o un atto avente forza di legge al sindacato di legittimità della Corte sono disciplinate dalla **legge 1/1948**. Tali regole danno vita a **due distinti procedimenti**:

- **procedimento in via incidentale o d'eccezione**
- **procedimento in via principale o diretta o d'azione**

Il **procedimento in via incidentale** nasce da un'iniziativa di un giudice comune (ordinario o amministrativo), la quale si lega strettamente alla soluzione di un caso concreto che quel giudice si trovi a dover decidere. Importante è l'individuazione del soggetto abilitato a promuovere una questione di legittimità costituzionale: **il giudice a quo**. A riguardo, la legge 1/1948 si limitava ad indicare come tale un *giudice nel corso di un giudizio*; successivamente la legge 87/1953 ha specificato che per giudice va intesa *ogni autorità giurisdizionale* (interpretazione estensiva del disposto legislativo). Più di recente, e per la prima volta, si è assistito all'individuazione in via legislativa di un nuovo giudice a quo. Infatti la legge 69/2009 ha reso vincolante il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere, consentendo al Presidente della Repubblica, in tale sede, la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale. Nel **corso di un giudizio** può avvenire dunque che il giudice si convinca che una certa disposizione legislativa, che dovrebbe applicare per decidere quel processo, sia di dubbia legittimità costituzionale. Convinzione alla quale il giudice può pervenire autonomamente o perché vi è indotto da un'apposita istanza di una delle parti in causa. In questo caso, il giudice **sospende il processo**, creando così un **incidente processuale** nel corso del medesimo, e solleva la questione di legittimità costituzionale di quella disposizione legislativa davanti alla Corte. L'atto che sospende il processo in corso e apre quello che si svolge davanti alla C. si chiama **ordinanza motivata di rinvio**, che è **pubblicata** sulla G.U. (duplice scopo: conoscere a tutti i profili di dubbia costituzionalità di una legge, ma soprattutto agli altri giudici), è inoltre **notificata alle parti in causa, al P.M., al Presidente del Consiglio** (nel caso in cui la questione riguardi una legge dello Stato) o **al Presidente della Giunta** (in caso invece di una legge regionale) e deve contenere *l'indicazione della disposizione legislativa della cui legittimità si dubita; l'indicazione delle disposizioni costituzionali che si ritengono violate; i motivi che hanno indotto il giudice a ritenere la risoluzione di questa questione indispensabile ai fini del processo che pende davanti a lui (giudizio di rilevanza); il giudizio di non manifestata infondatezza*, ossia ritenere che esistano davvero dei dubbi circa la conformità a Costituzione di quella disposizione.

Qualora una disposizione presenti una *doppia pregiudizialità, costituzionale e comunitaria*, secondo delle priorità logiche e giuridiche, è necessario rivolgersi alla Corte di giustizia e disapplicare, se del caso, le norme interne con essa incompatibili.

E' in questo tipo di procedimento che si realizza la fusione tra i due sistemi facendo del **giudice comune il tramite necessario** di ogni istanza relativa alla legittimità costituzionale: un tramite necessario, ma non meccanico o automatico, giacché esso, **prima di chiamare in causa la Corte, deve vagliare (funzione di filtro)** che la questione che gli viene proposta non solo sia rilevante per la decisione di quella specifica controversia, ma anche non manifestamente infondata.

L'**unica ipotesi** in cui è consentito un **accesso diretto alla Corte per un giudizio sulla legittimità costituzionale o meno di una legge, attiene ai rapporti tra legge statale e legge regionale.**

L'*impugnazione da parte dello Stato* può riguardare **le leggi statutarie** che possono essere impugnate dal Governo davanti alla Corte **entro 30 giorni dalla loro pubblicazione** (impugnazione che si inserisce come fase eventuale di un procedimento di controllo preventivo). Per ciò che attiene alle **altre leggi delle Regioni**, l'impugnazione da parte del Governo deve intervenire **entro 60 giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale** (si tratta quindi di un controllo successivo).

I **motivi del ricorso** sono legati al *mancato rispetto da parte del legislatore regionale dei limiti che la Costituzione pone alla potestà legislativa delle Regioni (art. 127)*. Una legge regionale può anche essere impugnata da un'altra Regione la quale ritenga tale legge invasiva della propria competenza.

Analogamente, anche la Regione può impugnare in via diretta una legge o un atto avente forza di legge dello Stato **entro 60 giorni dalla sua pubblicazione**, ma solo nell'ipotesi in cui ritenga che l'atto statale "*leda la sua sfera di competenza*" (ART. 127).

**Legge 131/2003** ha attribuito alla corte il *potere di sospensiva* circa le leggi statali e regionali impuginate → mai stato usato per le critiche che gli sono state mosse.

Una volta scaduto il **termine di 20 giorni** dalla pubblicazione dell'ordinanza motivata di rinvio sulla Gazzetta **per la costituzione delle parti**, ha inizio il processo davanti alla Corte. Esso si svolgerà tramite una pubblica udienza o soltanto in Camera di consiglio nei casi che si presumono più semplici (la decisione verrà però presa in Camera di consiglio). L'esame inizia con una **valutazione della rilevanza della questione** per la decisione del processo "a quo". **In caso negativo** si avrà un'**ordinanza di manifesta inammissibilità** e con un'**ordinanza di manifestata infondatezza** rinvierà gli atti al giudice "a quo". **In caso positivo** dovrà valutare se i dubbi di legittimità costituzionale espressi nell'ordinanza di rinvio siano tali da portare o meno ad una dichiarazione di incostituzionalità delle norme impuginate. Vi è poi, talvolta, l'**ordinanza di restituzione degli atti per ius superveniens** che si ha per verificare se la questione di costituzionalità sollevata permane anche se nel frattempo è mutato il quadro legislativo originariamente esistente.

La sentenza della Corte può esprimere o l'*accoglimento, in tutto o in parte, dei dubbi espressi nell'ordinanza di rinvio, o il rigetto*: **sentenza di accoglimento e sentenza di rigetto**.

Le sentenze si compongono di **tre parti**:

- nella *prima*, intitolata *in fatto*, vengono riassunti i termini della questione così come proposti nell'ordinanza di rinvio ed esposte le posizioni espresse dalle parti che si siano eventualmente costituite;
- nella *seconda*, intitolata *in diritto*, la Corte prende posizione sia in ordine alla rilevanza della questione proposta, sia in ordine alla sua fondatezza o meno;
- nella *terza*, il c.d. *dispositivo*, la Corte dichiara la sua decisione.

Sia le sentenze che le ordinanze sono **depositate presso la cancelleria della stessa Corte e il loro testo viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale**.

Le **sentenze di accoglimento** producono l'**annullamento delle norme di legge dichiarate incostituzionali**; ha effetti *erga omnes*, riguarda cioè **i rapporti giuridici che vengono a formarsi nel periodo successivo alla pubblicazione della sentenza di accoglimento ma anche a quelli ad essa precedenti che non sia giuridicamente esauriti** che sono o possono ancora diventare oggetto di un processo (**rapporti pendenti**), con l'**unica eccezione** rappresentata dai rapporti giuridici decisi con **sentenza di condanna penale irrevocabile**.

**Un altro limite “mobile” alla retroattività delle sentenze di accoglimento** è venuto affermandosi in quella rara giurisprudenza della Corte, nella quale essa ha deciso di disporre in ordine agli effetti temporali delle sue pronunce, stabilendo direttamente il momento da cui esse dovessero prodursi (**sentenze di incostituzionalità sopravvenuta**). Come per gli effetti retroattivi, così anche per quelli futuri la Corte ha messo a punto una serie di meccanismi decisori che in alcuni rari casi hanno consentito di differire nel tempo le conseguenze connesse all'accertamento dell'incostituzionalità della legge impugnata.

Si pensi alle c.d. **sentenze di rigetto precario o di costituzionalità provvisoria**, con le quali la Corte accerta l'incostituzionalità della legge ma, in virtù della natura transitoria della disciplina normativa sottoposta a giudizio, rinvia ad un momento successivo la declatoria di incostituzionalità della medesima. Si pensi ancora alle **sentenze di incostituzionalità differita** che sono delle sentenze di accoglimento con le quali la Corte dichiara l'incostituzionalità della legge, ma, contestualmente, decide di rinviarne gli effetti ad un “dies a quo”, futuro, che, in certi casi, viene lasciato indeterminato, in altri viene puntualmente determinato dalla stessa Corte. (evitare che una pronuncia di accoglimento “tout-court” produca una lacuna particolarmente grave nell'ordinamento giuridico, cui solo l'azione creativa del legislatore può ovviare: il differimento degli effetti della pronuncia di incostituzionalità serve appunto a dar tempo al Parlamento di intervenire ad eliminare la situazione di illegittimità riscontrata dalla Corte).

Gli **effetti delle sentenze di rigetto** si riverberano essenzialmente nei confronti del **processo “a quo”**: il giudice di quel processo dovrà adottare la sua decisione applicando le norme di legge in relazione alle quali la Corte ha dichiarato infondati i dubbi di legittimità costituzionale avanzati nell'ordinanza di rinvio. Ed ovviamente le stesse norme potranno continuare ad essere applicate da altri giudici comuni, nonché dagli organi amministrativi. Il **rigetto** di una questione di legittimità costituzionale **non esclude**, infatti, che la **stessa possa essere riproposta alla Corte, accompagnata da diverse motivazioni e che possa andare incontro ad un esito diverso**.

Le sentenze della Corte c. **non sono impugnabili davanti a nessun'altra istanza giurisdizionale (art.137)**.

Sentenza di accoglimento e di rigetto non esauriscono la tipologia delle decisioni della Corte costituzionale. Vige infatti un **apparato di strumenti decisori assai più articolato e complesso**, che le ha permesso di impostare un rapporto con i soggetti istituzionali destinatari delle sue pronunce meno schematico di quello che il solo ricorso ai tipi di sentenza sin qui esaminati le avrebbe consentito.

- **Sentenze interpretative**: con esse la C. sciogliendo in senso positivo l'interrogativo circa la possibilità di esercitare il controllo di legittimità costituzionale non solo sulle disposizioni, ma anche sulle norme da esse desumibili, **valuta la conformità di quest'ultime rispetto alla Costituzione**, sì che su queste e non sulle disposizioni scritte operano gli effetti della pronuncia adottata → *di accoglimento* (la disposizione potrà rimanere nell'ordinamento, senza che si determini alcuna lacuna, ma essa non potrà più trovare applicazione nell'interpretazione sulla base della quale la Corte ne ha dichiarata l'incostituzionalità → **ad essere dichiarata incostituzionale non è la disposizione in sé, ma una sua interpretazione**); *di rigetto* (l'effetto sarà non solo quello di consentire la sopravvivenza della disposizione impugnata, ma anche la sua applicazione nell'interpretazione datane dalla Corte). Lo sviluppo di queste sentenze

ha suscitato **non poche obiezioni** da parte dei giudici comuni (soprattutto dalla Cassazione), giacchè con esse può verificarsi che l'interpretazione della disposizione impugnata fatta propria dalla Corte non coincida con quella accolta dal giudice comune ed anzi a questa intenda sovrapporsi. L'obiettivo che la Corte voleva raggiungere (evitare lacune nel tessuto normativo) incontra il **limite dell'inesistenza di un obbligo giuridico per il giudice comune di conformarsi alle interpretazioni delle disposizioni legislative sostenute dall'organo di giustizia costituzionale**. Questo motivo di contrasto si è andato attenuando in seguito all'affermarsi di un indirizzo giurisprudenziale della Corte in base al quale essa, pur non rinunciando alla sua autonoma capacità interpretativa in ordine alle disposizioni impuginate, **spesso fa propria l'interpretazione datane dai giudici comuni** ogni volta che questi si presenti come **un'interpretazione consolidata e, soprattutto, quando abbia ricevuto l'avallo della Corte di Cassazione**.--> **teoria del diritto vivente** (ad essa si aggiunge, nella direzione di una valorizzazione del ruolo del giudice comune, **la teoria dell'interpretazione conforme a Costituzione** che consiste nel riconoscere al giudice comune il compito di ricercare tra le possibili interpretazioni della norma ordinaria quella conforme al dettato costituzionale.

- Altre volte la Corte ricava dai principi costituzionali una nuova norma, diversa da quelle prospettate "illegittime" dal giudice a quo che viene ad *aggiungersi* o a *sostituirsi* quelle già ricavabili dal testo. Si parla in tal caso di **sentenze manipolative** che possono essere sia **additive** o **sostitutive** o **ablative**. Tali sentenze comunque non creano diritto, ma si limitano a "concretizzare" valori e scelte che la Costituzione ha formulato in via astratta e che il legislatore ordinario non ha ancora disciplinato. Si tratta in tutti e tre i casi di **sentenze di accoglimento**; con quelle additive, la Corte dichiara l'incostituzionalità della disposizione impugnata "nella parte in cui non prevede un qualche cosa che invece dovrebbe prevedere"; con quelle ablative (o riduttive), la Corte dichiara l'incostituzionalità della disposizione impugnata "nella parte in cui prevede un qualche cosa che invece non dovrebbe prevedere"; con quelle sostitutive, la Corte dichiara l'incostituzionalità della disposizione impugnata nella parte in cui prevede un qualche cosa "anziché" qualcos'altro. L'**effetto** delle prime sarà quello di **estendere la portata normativa della disposizione impugnata** (*la parte mancante diverrà norma applicabile dal giudice ed andrà così ad integrare il contenuto della disposizione impugnata*). L'**effetto** delle seconde sarà quello di **eliminare dalla disposizione impugnata la parte ritenuta incostituzionale, lasciandone in vita la parte restante**. L'**effetto** delle terze sarà quello di **imporre al giudice costituzionale l'applicazione della norma individuata dalla Corte in sostituzione di quella dichiarata illegittima**. Tali sentenze finiscono per produrre un effetto normativo, che rischia di apparire come un'indebita ingerenza dell'organo di giustizia costituzionale nell'area di un potere riservato al legislatore; un'**ingerenza ammissibile** solo negli stretti limiti in cui **l'intervento della Corte si presenti come costituzionalmente imposto**.
- Per superare le critiche, la Corte ha più di recente messo a punto una nuova tecnica decisoria, rappresentata dalle **sentenze additive-di principio**; con quest'ultime, dichiarata l'incostituzionalità della legge impugnata, nella parte in cui non prevede qualcosa che invece dovrebbe contenere, il **giudice costituzionale si astiene dal formulare in termini puntuali la norma "mancante", ma si limita ad enunciare i**

**principi, applicando i quali tale lacuna va colmata o direttamente ad opera del giudice comune o ad opera del legislatore.**

- **Sentenze-delega e le sentenze di incostituzionalità differita**→ la loro legittimità è stata messa in discussione sulla base dell'effetto condizionante che esse intendono produrre sul piano dell'esercizio successivo della funzione legislativa da parte dei soggetti che ne sono titolari: con le *sentenze-delega*, la C. si preoccupa di indicare al legislatore quali dovrebbero essere le linee generali della normativa della materia oggetto d'esame; con le *sentenze di incostituzionalità differita*, la C., nel riconoscere la illegittimità costituzionale delle norme impugnate, ne fa salva tuttavia, transitoriamente, l'applicazione, in attesa di un intervento riformatore del legislatore.
- **Sentenze-monito:** hanno lo scopo preciso di invitare il legislatore ordinario ad intervenire prima che la dichiarazione d'incostituzionalità crei un vuoto normativo

La **seconda funzione che l'art.134** (in seguito alla riforma la Corte giudicherà anche la costituzionalità delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera e del Senato; tuttavia sarà necessario che almeno 1/3 del Senato o ¼ della Camera presenti entro 10 giorni dall'approvazione della legge un ricorso motivato) **attribuisce alla Corte** attiene alla **risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni e tra Regione e Regione.** La Costituzione, infatti, in base al principio democratico del *pluralismo istituzionale* distribuisce la competenze fra le diverse articolazioni dello Stato e i diversi centri di potere. Affinchè nessun centro di potere possa arbitrariamente prendere il sopravvento sugli altri, è necessario che siano risolti da un organo *super partes* gli eventuali conflitti di attribuzione fra gli stessi.

I *soggetti legittimati a sollevare il conflitto tra i poteri dello Stato*; per poteri si intendono non solo gli organi che impersonano, dal punto di vista organizzativo, i tre tradizionali poteri dello Stato, ma anche gli organi costituzionali. A questi la Corte ha successivamente assimilato quegli organi che, pur non appartenendo allo Stato-apparato, sono tuttavia titolari di "funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite": ad es. il comitato promotore del referendum, che è considerato una parte del corpo elettorale (no invece partiti politici).

**Il conflitto sollevabile dalla Corte, secondo sia l'art. 134 che la legge 87/1953, non può essere quello che nasce tra organi appartenenti allo stesso potere.** Quelli interni a ciascun potere costituiscono, infatti, solo conflitti di competenza, che vengono risolti dall'organo posto al vertice del potere stesso.

La definizione dei *comportamenti suscettibili di dare origine al conflitto*→ soluzione non restrittiva: non solo i conflitti determinati da atti invasivi dell'altrui sfera di attribuzioni, ma anche quelli determinati dall'esercizio o dal mancato esercizio di determinate competenze, da cui derivi un impedimento o un pregiudizio all'esercizio di competenze spettanti ad un altro organo.

La Corte prima di esaminare il ricorso con il quale il conflitto è sollevato, decide con ordinanza circa l'ammissibilità del medesimo. Solo successivamente procede a notificarlo ai soggetti controinteressati. La sentenza che risolve il conflitto ha un duplice effetto: in primis, determina a quale dei poteri confliggenti spettino le attribuzioni in contestazione; in secundis, può determinare l'annullamento dell'atto adottato in violazione dei criteri costituzionali di riparto delle competenze, così come interpretati, in relazione alla specifica fattispecie della stessa Corte.

Gli atti all'origine del conflitto di attribuzione tra Stato e Regione o tra Regioni è dovuto ad *atti non legislativi*: **ATTI AMMINISTRATIVI**, ma anche **regolamentare o giurisdizionale** (in tale ipotesi il conflitto non potrà essere promosso da Regioni o Province autonome nei confronti dello Stato) laddove questi ultimi **comportino un'invasione o una menomazione della sfera di competenza regionale o provinciale**. *Anche la sfera di conflitti tra enti*: sono così ritenuti ammissibili anche i conflitti nascenti da un **uso (o non uso) illegittimo delle proprie competenze, con conseguenze negative in ordine al corretto esercizio di competenze costituzionalmente assegnate allo Stato o alla Regione**.

Nei giudizi di impugnazione in via principale di leggi statali o regionali la legge 131/2003 ha introdotto **l'istituto della sospensione cautelare**, già prevista per i conflitti di attribuzione. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parte di esso possa comportare il rischio di un pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, o il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, può adottare il provvedimento di **sospensione cautelare motivata**. In tal caso, **entro i 30 giorni successivi** viene fissata **l'udienza di discussione** e il **dispositivo della sentenza** è disposto **entro 15 giorni dall'udienza**.

**Terza ed ultima funzione** è quella di **giudicare sulle accuse promosse dal Parlamento nei confronti del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione**. Prima della **legge costituzione 1/1989** spettava alla Corte anche il giudizio sui c.d. **reati ministeriali**. Tuttavia, poiché spettava al Parlamento il compito di porre in stato d'accusa il Ministro, di fatto non si giungeva mai ad un giudizio della Corte perché la maggioranza era portata per disciplina di partito, a decretarne la non inquisibilità a prescindere dalle loro effettive responsabilità. Ciò spiega perché di tutti gli scandali governativi di malgoverno, solo **l'affare Lockheed del 1979** approdò alla Corte, concludendosi con la risibile condanna di un solo responsabile.

Nella votazione finale non è ammessa l'astensione e, in caso di parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all'imputato. La sentenza è irrevocabile; essa può essere tuttavia sottoposta a revisione da parte della stessa Corte, con ordinanza, nell'ipotesi in cui, successivamente alla condanna, emergano fatti o elementi nuovi che provino l'estraneità dell'imputato ai fatti a lui addebitati. La revisione può essere chiesta dal comitato parlamentare per le accuse. La scelta del Costituente di sottrarre i giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica alla competenza degli organi giurisdizionali ordinari è riconducibile ad un **duplice ordine di ragioni**: in primis **per evitare che il potere giudiziario possa utilizzare questo strumento al fine precipuo di esercitare un'indebita influenza sulla vita istituzionale del Paese**, compromettendo l'equilibrio ed il corretto rapporto con gli altri poteri costituzionali dello Stato; in secondo luogo i giudici super partes sono ritenuti **in grado di contemperare le considerazioni di ordine politico-istituzionale con le valutazioni tecnico-giuridiche richieste in un procedimento così delicato**.

L'attribuzione alla Corte della funzione relativa al giudizio di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo deriva da quanto disposto dalla **legge 352/1970 art.33**. Si tratta dell'**unica ipotesi** in cui la Corte può decidere in **assenza di parti**. Ad esse è tuttavia consentito presentare delle memorie a sostegno delle proprie posizioni. La Corte decide **in camera di consiglio e la sua sentenza ha effetti limitativi al caso deciso** e non pregiudica a priori,